Clausole in rete

PROCEDIMENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN EURO

a cura di G. De Marchi, E. Lorenzi, A. Roveda e A. Santus

Il 2001 sarà ricordato come l'anno delle conversioni dei capitali in Euro.
Salvo proroghe concesse dal legislatore, questa volta però improbabili perché legate a precisi impegni comunitari, entro il 31 dicembre 2001 migliaia di società si rivolgeranno a noi per deliberare operazioni di pura e matematica conversione o, più probabilmente, di conversione accompagnata da piccoli aggiustamenti sul capitale.
Non saremmo sorpresi se tali operazioni si concentrassero nella seconda parte dell'anno e provocassero un pericoloso ingolfamento dei nostri studi, tale da offrire il destro a chi auspica un sostanzioso aumento dei posti in tabella se non il superamento del principio del numero chiuso o programmato.
Con questo contributo vogliamo offrire un aiuto, più pratico che scientifico, soprattutto a coloro che, masticando più immobiliare che societario, potrebbero trovarsi in difficoltà nell'affrontare problematiche nuove e passeggere
Il nostro lavoro non prescinde dall'ottimo contributo di Federico Magliulo ("La conversione del capitale in Euro nelle S.r.l. e nelle società di persone", in Notariato n. 1/2000), né da quello, altrettanto ottimo, di Federico Tassinari ("Società di capitali e conversione in euro: dai modelli teorici alla redazione degli atti", in Notariato n. 1/2001).
Se ne stacca tuttavia sia per un deliberatamente scelto più basso profilo scientifico, sia per avere ad oggetto anche una casistica che resta a margine di quei due pregevoli lavori: e cioè quella relativa a società a responsabilità limitata, nelle quali vige il perfetto accordo dei soci e per le quali si desidera un risultato finale con capitale "rotondo" e quote altrettanto "rotonde".
Società che sono poi la stragrande maggioranza in assoluto e la quasi totalità di quelle che si rivolgono a notai "non specializzati".
A fronte di tale ricerca di semplicità potrebbero apparire complesse le clausole che si propongono.
In realtà si è ritenuto opportuno adottare testi analitici, sul presupposto che ciò che appare rutinario al notaio è in realtà un "unicum" nella vita della società di cui si redige il verbale.

PREMESSA

Gli ambiti che più frequentemente richiederanno l'attività di consulenza del notaio saranno verosimilmente quelli delle S.r.l. e delle società di persone.
Ciò perché, pur prescindendo dall'aspetto più propriamente numerico, le società per azioni dispongono, di norma, di un apparato legale ed amministrativo interno o - quanto meno - dell'assistenza di professionisti fiscali qualificati che "filtreranno" comunque il problema così da consentire con il notaio un semplice rapporto paritetico di informazioni, opinioni o pareri.

Più probabilmente invece per le S.r.l. e per le società di persone ci verrà semplicemente chiesto (direttamente dalla società o dal professionista fiscale) di "effettuare la conversione in euro", magari con qualche generica indicazione sul punto d'arrivo che si desidera raggiungere, ma affidando completamente a noi la scelta dei mezzi e dei modi.
Per questo motivo ci pare opportuno esaminare più compiutamente i problemi che potranno scaturire in questi settori.

La conversione nelle società a responsabilità limitata

Come è noto la normativa, dettata principalmente per le società per azioni, si limita a dichiararsi applicabile anche alle S.r.l., in quanto compatibile.

Le prime esperienze ci hanno comunque insegnato che, nella grande maggioranza dei casi, le società vogliono pervenire ad un capitale in euro espresso in cifra tonda (per lo più ai mille euro o multipli o, almeno, ai cento euro o multipli), avere le quote di ciascun socio arrotondate all'unità di euro, e mantenere inalterato il rapporto percentuale di partecipazione al capitale da parte dei singoli soci.

In molti casi questo risultato si raggiunge facilmente specie quando il capitale delle società è quello minimo di lire 20.000.000 (convertibile in quello di euro 10.500 o di euro 11.000 con una modesta movimentazione di denaro) ed il numero dei soci è contenuto cosicchè riesce agevole mantenere inalterato il rapporto percentuale di partecipazione.

Ma anche quando il capitale fosse più elevato, i soci più numerosi e le loro rispettive partecipazioni più diversificate, rimane abbastanza agevole (salvi casi limite) trovare quel "massimo comune divisore" che permette di conseguire il risultato desiderato, magari operando con aumenti di capitale variamente articolati, soprattutto tenendo conto che, nella più parte dei casi, le delibere saranno assunte con l'intervento e con la approvazione dell'intera compagine sociale.

Vediamo di spiegarci con alcuni esempi:

CASO A: capitale lire 20.000.000 - due soci con quote uguali.

Soluzione per capitale di euro 10.500: aumento del capitale sociale da lire 20.000.000 a lire 20.330.835 con versamenti paritetici (unico problema: si può fare un assegno di lire 165.417,50 ?) – conversione in 10.500 euro – quota di ciascun socio: euro 5.250;

Soluzione per capitale di euro 11.000: aumento del capitale sociale da lire 20.000.000 a lire 21.298.970 con versamenti paritetici – conversione in 11.000 euro – quota di ciascun socio: euro 5.500.

CASO B: capitale lire 20.000.000 - tre soci dei quali due con quota di lire 6.667.000 ed uno con quota di lire 6.666.000 (situazione di fatto non rara, rappresentando la ripartizione, sostanzialmente paritetica, di un capitale minimo - 20 milioni appunto – non aritmeticamente divisibile per tre; è inoltre situazione spesso ricorrente, con cifre diversamente frammentate, quando una o più quote abbiano subìto trasferimenti mortis causa a favore di eredi in numero dispari).

Soluzione: l'occasione è buona per rigenerare, anche formalmente, il rapporto paritetico fra i tre (o più) soci: basterà aumentare il capitale sociale, per esempio, da lire 20.000.000 a lire 20.911.716 facendo versare (previa parziale rinunzia al diritto di opzione) ai due soci "maggiori" l'ulteriore importo di lire 303.572 ciascuno ed al socio "minore" l'ulteriore importo di lire 304.572 - quindi convertire in 10.800 euro con quota per ciascun socio di 3.600 euro.

Lo stesso vale, mutate le cifre, per un capitale finale, per esempio, di 12.000 euro: basterà infatti che sia divisibile per tre senza dar luogo a risultati con decimali.

CASO C: capitale lire 99.000.000 - quattro soci con le seguenti quote: 1° lire 47.850.000; 2° lire 31.000.000; 3° lire 19.000.000; 4° lire 1.150.000.

Soluzione: in questo caso, e nei casi simili in cui il capitale sia ripartito fra più soci con quote diverse, occorre preliminarmente verificare se i soci consentano (tutti presenti e concordi) qualche lieve ritocco alla propria percentuale di partecipazione o se intendano mantenerla perfettamente inalterata.

Nel primo caso si potrà, per esempio, aumentare, a pagamento e previa parziale rinuncia al diritto di opzione, il capitale da lire 99.000.000 a lire 100.686.040 e convertirlo in 52.000 euro.

Le quote potranno risultare: 1° euro 25.132; 2° euro 16.281; 3° euro 9.979; 4° euro 608.

La proporzione risulta quasi sostanzialmente rispettata, pur con lo spostamento di qualche centesimo nella percentuale di ciascuno. Ciò potrebbe pure produrre, in qualche caso, sovvertimenti di maggioranze quando un arrotondamento, anche lieve, facesse scattare un decisivo euro in più.

Nel secondo caso occorrerà invece trovare il famoso "massimo comune divisore" e quindi, per esempio, aumentare il capitale da lire 99.000.000 a lire 99.679.180 e convertirlo in 51.480 euro.

Le quote saranno: 1° euro 24.882; 2° euro 16.120; 3° euro 9.880; 4° euro 598, che rispondono perfettamente alle proporzioni volute:

per esempio: 99.000.000 : 47.850.000 = 51.480 : X, dove X è uguale a 24.882,

e così via.

In tutti i casi, come abbiamo visto, si immagina di operare con un aumento del capitale sociale: esso potrebbe avvenire in forma gratuita, con l'utilizzo di eventuali riserve esistenti, ovvero a pagamento (con versamenti da parte dei soci) per l'assenza di riserve o per la necessità di operare in misura non perfettamente proporzionale alle originarie quote rispettivamente possedute.

E' ben vero che anche per le S.r.l. è perfettamente legittima la possibilità di riduzione del capitale nei limiti del 5%, ma le prime esperienze ci fanno ritenere questa ipotesi piuttosto poco praticata, dato l'esiguo impegno finanziario generalmente richiesto ai soci per ottenere il risultato contrario "per eccesso".

Occorre allora esaminare il vero problema che si pone a proposito dell'aumento di capitale a pa-

gamento nelle S.r.l. già costituite con capitale sociale in lire.
Il limite codificato dall'articolo 2474 Codice Civile implicherebbe, per queste società, la persistenza del vecchio testo fino al 31 dicembre 2001, obbligando frattanto ad emettere "quote di conferimento" dell'importo di lire mille o suoi multipli.
Ne consegue, secondo alcuni, che queste operazioni sarebbero fattibili solo dopo il 1° gennaio 2002.
A tale tesi non intendiamo opporre argomenti "scientifici" (anzi, consigliamo di tenerne seriamente conto quando si sia di fronte ad assemblee non totalitarie o con una compagine sociale non perfettamente concorde o addirittura "litigiosa"), ma riteniamo che, in pratica e nella più parte dei casi, la tesi possa essere superata con tranquilla serenità, operando secondo le linee sopra indicate.
Rimanendo soprattutto sul piano della pratica operativa, pare infatti di poter ragionevolmente asserire:
= che la "ratio" di tutto il meccanismo di conversione previsto dal legislatore sia quella di arrivare, a regime, alla piena applicazione delle nuove norme, mentre la persistenza della normativa anteriore obbedisca soltanto all'esigenza di consentirne l'utilizzazione "pro tempore" anche a quelle società che ancora non abbiano provveduto alla conversione: non si vedono quindi sostanziali ed insuperabili preclusioni all'applicazione della nuova normativa, anche prima della scadenza del periodo transitorio, a quelle società che invece abbiano previdentemente optato per l'anticipata conversione; [per inciso e per le medesime ragioni sistematiche, ci pare che si possa fin da subito provvedere all'adattamento statutario circa il diritto di voto (un voto per ogni euro) senza preoccuparsi troppo del limite posto dal vecchio art. 2485 Codice Civile];
= che comunque il limite dell'articolo 2474 è sempre stato inteso come riferibile "al risultato finale" dell'operazione deliberata e non anche alle fasi intermedie, talvolta e non illecitamente anche assai articolate, del suo "divenire": valga per tutti l'esempio di un aumento di capitale per cifra molto spezzata, esplicitamente finalizzata alla successiva riduzione a cifra tonda per ripianamento delle perdite. Ed anche nei casi esaminati l'aumento non riportabile alle lire mille o suoi multipli è solo un momento, un passaggio, del più complesso procedimento che porterà a quote di conferimento perfettamente in linea con la (nuova) normativa;
= che (per quel che scientificamente può pesare questa constatazione, ma abbiamo detto di voler essere più pratici che scientifici) moltissime operazioni costruite come nei nostri precedenti esempi, sono frattanto state omologate da tutti i Tribunali d'Italia.

La conversione nelle società di persone
Si sente sempre più spesso serpeggiare il dubbio che tutta la normativa sulla conversione non si debba applicare alle società di persone.
Le ragioni di questo dubbio non sono del tutto peregrine:
= si sottolinea la diversa portata ed importanza del capitale sociale nelle società di persone che non giustificherebbe la necessità di strumenti di tutela, richiesti invece per le società di capitali;
= si evidenzia l'assenza di qualsiasi limite minimo e di qualsiasi necessità di arrotondamento del capitale e delle quote di partecipazione di tali società;
= si segnala peraltro la incongruenza di una normativa attenta da un lato (cfr. il comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo) a consentire una procedura "semplificata" di conversione (ammesso che lo sia davvero, ma l'intenzione era certamente questa) finalizzata, per le società di capitali, a risparmiare in adempimenti ed in costi, totalmente ignara dall'altro lato delle società di persone, astrattamente meritevoli e "bisognose" esse pure, e forse anche più, di semplificazioni e di risparmi.
Effettivamente pare di poter concludere (anche dal tenore letterale della norma) che per le società di persone non sia obbligatorio procedere alla formale delibera di conversione, ma che sia sufficiente la semplice sostituzione al tasso predeterminato (a norma dell'articolo 3 del Regolamento) secondo la regola generale, e quindi questa semplice e facile operazione aritmetico-pratica: si prende l'attuale capitale sociale; lo si divide per 1.936,27, si tronca al secondo decimale il risultato dell'operazione, e da quel momento si indica sulla carta intestata, nella contabilità e nei bilanci il nuovo capitale in euro.
Ci pare tuttavia che, in assenza di una normativa semplificatoria specifica, ogniqualvolta i soci intendano procedere ad arrotondamenti anche minimi dell'importo del capitale o delle singole quote, o desiderino far risultare anche dai patti sociali e dal Registro delle Imprese l'intervenuta variazione, non si possa prescindere dall'atto notarile per la modifica (di solito unanime) del contratto sociale e per le conseguenti ordinarie formalità pubblicitarie.
Del resto le prime esperienze indicano che, anche per queste società, i soci, generalmente, prediligono l'ottenimento di capitale e di quote di partecipazione in cifra arrotondata. E si tenga pure conto che, fra 15 o 20 anni, un aumento di capitale richiesto ad un notaio di nuova nomina per il quale la lira sarà solo un lontano ricordo storico, potrebbe creare qualche problema se nei patti sociali fosse indicato un capitale di partenza, poniamo, di lire 2.400.000 !
Va da sé che per queste società le modalità esecutive di tali operazioni non soffrono di alcun limite

di legge, sono svincolate da particolari prescrizioni od inquietudini operative, e sono quindi realizzabili, legittimamente, in piena serenità.
Fermo il nostro convincimento dell'opportunità d'una scelta legislativa che sostanzialmente semplifichi e alleggerisca questi adempimenti per le società di persone, riteniamo, allo stato, di caldeggiare una particolare moderazione tariffaria da parte del notariato.

LE CLAUSOLE DELLE SOCIETA' PER AZIONI

N.B.: la conversione avviene sempre sul valore nominale della singola azione

…Passando alla trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno il presidente illustra le motivazioni alla base della proposta di conversione del capitale sociale e fa presente che:

- il D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 recante "Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 19 dicembre 1997 n. 433" all'art. 17 (come modificato dal D. Lgs. 15 giugno 1999 n. 206) dispone, al comma 1, che "le società con azioni il cui valore nominale è superiore a lire duecento, che intendano avvalersi di quanto disposto dal comma 5, provvedono a convertirle in euro applicando il tasso di conversione e arrotondando il risultato ai centesimi secondo quanto stabilito dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1103/97";
- *[EVENTUALE: SOLO PER DELIBERA ORGANO AMMINISTRATIVO]* il citato D. Lgs. 213/98, all'art. 17, comma 5, dispone inoltre che "le operazioni indicate ai commi da 1 a 4 sono deliberate dagli Amministratori in deroga agli articoli 2365 e 2376 del codice civile e, con riferimento all'operazione di aumento di capitale sociale di cui al comma 2, anche in deroga all'art. 2443 del codice civile . .... Gli amministratori riferiscono del loro operato alla prima assemblea utile";
- l'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97 dispone che "gli importi monetari da pagare o contabilizzare, in caso di arrotondamento dopo una conversione in unità di euro effettuata conformemente all'articolo 4, sono arrotondati per eccesso o per difetto al centesimo più vicino. Gli importi monetari da pagare o contabilizzare che sono convertiti in unità monetarie nazionali sono arrotondati per eccesso o per difetto all'unità divisionale più vicina o, in assenza di unità divisionale, all'unità più vicina, ovvero, conformemente alle norme o pratiche nazionali, ad un multiplo o ad una frazione dell'unità divisionale o dell'unità della moneta nazionale. Se l'applicazione del tasso di conversione dà un risultato che si pone a metà, la somma viene arrotondata per eccesso.";
- la Relazione illustrativa al D. Lgs. 213/1998 dispone che la traduzione del capitale sociale può essere effettuata in qualunque momento del triennio 1 gennaio 1999 - 31 dicembre 2001;
- ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 213/98 per "tasso di conversione" si intende "il tasso di cambio irrevocabilmente fissato tra l'euro e la moneta nazionale di uno Stato membro partecipante e tra l' euro e l' ecu";
- la ridenominazione avverrà calcolando il valore di ciascuna azione sulla base del tasso di conversione fissato in £. 1936,27 (millenovecentotrentasei virgola ventisette) ogni euro.

Avendo ciascuna azione un valore pari a £. ….. la conversione avverrà secondo quanto espresso qui di seguito:
- valore nominale in Lire di ogni azione: …..;

- conversione di ogni azione in euro, al tasso di conversione suddetto: …../1936,27 = ……. arrotondato per [eccesso/difetto] a …. euro;
- a seguito di ciò il capitale risulterà diviso in n. ……. azioni del valore nominale di …. euro ciascuna;
- venendo effettuata la conversione con un arrotondamento per [eccesso/difetto] pari a £. …… per azione il corrispondente importo complessivo £. (…… x ……. =) ….., costituirà l'ammontare per il quale verrà …
  - …aumentato il capitale sociale mediante l'utilizzo della riserva "…" per un corrispondente importo
  - …ridotto il capitale sociale mediante accredito alla riserva legale.

Alla fine di tali operazioni il capitale sociale della società espresso in euro sarà pari a euro ……. (…. x ……..), suddiviso in n. ……. azioni del valore nominale di euro …. ciascuna;

- *[EVENTUALE: SOLO PER DELIBERA ORGANO AMMINISTRATIVO]* il Consiglio di Amministrazione della ……. intende applicare la procedura di cui all'art. 17. Comma 5, del D. Lgs 213/98.

Il Presidente dichiara che il capitale sociale di £. ……. è interamente versato ed esistente [salva l'ipotesi, di cui in premessa, di capitale sottoscritto ma non interamente versato] e che non sussistono le condizioni di applicazione degli art. 2446 e 2447 del Codice Civile e fa presente che, in caso di approvazione delle proposte, occorrerà modificare l'articolo ….. dello statuto.
Il dott. ……, a nome del Collegio Sindacale, conferma tale dichiarazione del Presidente.
Il presidente apre la discussione, esaurita la quale, l'assemblea/il consiglio di amministrazione, all'unanimità….

A) AZIONI CON VALORE NOMINALE SUPERIORE A £. 200

A1) Arrotondamento per eccesso del valore nominale delle azioni e AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE (conversione con il rispetto dei criteri matematici di cui all'articolo 5 del regolamento CE)

…delibera

- di determinare il valore nominale dell'azione in euro: …… : 1936,27 = …… euro;
- di arrotondare per eccesso tale valore nominale dell'azione (come previsto dall'art. 5 del Regolamento CE n. 1103/97) in …… euro, cifra rappresentante il nuovo valore nominale di ciascuna delle …… azioni, con un aumento di £. …… per ciascuna azione;
- di aumentare pertanto il capitale stesso gratuitamente, ai fini di cui sopra, dell'importo di £. …… mediante il passaggio a capitale sociale di corrispondente importo della posta del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio (facente stato al …. e approvato dall'assemblea ordinaria in data …) sotto la voce ……, attualmente di ammontare pari a £. ……, che si riduce del corrispondente importo e residua quindi a £. ……. dopo il passaggio a capitale in oggetto;
- di determinare definitivamente in …… euro il valore nominale di ciascuna azione e in complessivi …… euro l'ammontare del capitale sociale *[EVENTUALE:]* , ripartito tra gli attuali soci come segue:

Socio A: …… azioni da …… euro ciascuna, per un totale di …… euro;
Socio B: …… azioni da …… euro ciascuna, per un totale di …… euro;
Socio C: …… azioni da …… euro ciascuna, per un totale di …… euro;

A2) Troncamento dei centesimi di euro per mancanza di riserve (comma 3), riduzione del valore nominale delle azioni ordinarie e RIDUZIONE DEL CAPITALE mediante accredito della riserva legale (conversione con il rispetto dei criteri matematici di cui all'articolo 5 del regolamento CE)

…delibera

- di determinare il valore nominale dell'azione in euro: …… : 1936,27 = …… euro;
- di fissare quindi - non essendo disponibile dall'ultimo bilancio della società (facente stato al …. e approvato dall'assemblea ordinaria in data …) alcun tipo di riserva *[OPPURE*: • essendo insufficienti le riserve risultanti dall'ultimo bilancio (facente stato al …. e approvato dall'assemblea ordinaria in data …)] - in £. ……. il valore di ciascuna azione ordinaria, a seguito di troncamento dei centesimi di euro così some previsto dal comma 3 del D. Lgs. 213/1998, e così con una riduzione di £. ……. per ciascuna azione;
- di accreditare alla riserva legale la somma di £. ……, corrispondente alla differenza tra l'attuale ammontare del capitale sociale e l'ammontare risultante a seguito della conversione;
- di determinare definitivamente in …… euro il valore nominale di ciascuna azione e in complessivi …… euro l'ammontare del capitale sociale *[EVENTUALE:]* , ripartito tra gli attuali soci come segue:

Socio A: …… azioni da …… euro ciascuna, per un totale di …… euro;
Socio B: …… azioni da …… euro ciascuna, per un totale di …… euro;
Socio C: …… azioni da …… euro ciascuna, per un totale di …… euro;

A3) Arrotondamento per difetto del valore nominale delle azioni ordinarie e RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE mediante accredito della riserva legale (conversione con il rispetto dei criteri matematici di cui all'articolo 5 del regolamento CE):

…delibera

- di determinare il valore nominale dell'azione in euro: …… : 1936,27 = …… euro;
- di arrotondare per difetto tale valore nominale dell'azione (come previsto dall'art. 5 del Regolamento CE n. 1103/97) in …… euro, cifra rappresentante il nuovo valore nominale di ciascuna delle …… azioni, con una riduzione di £. ……. per ciascuna azione;
- di accreditare alla riserva legale la somma di £. ……., corrispondente alla differenza tra l'attuale ammontare del capitale sociale e l'ammontare risultante a seguito della conversione;
- di determinare definitivamente in …… euro il valore nominale di ciascuna azione e in complessivi …… euro l'ammontare del capitale sociale *[EVENTUALE:]* , ripartito tra gli attuali soci come segue:

Socio A: …… azioni da …… euro ciascuna, per un totale di …… euro;
Socio B: …… azioni da …… euro ciascuna, per un totale di …… euro;
Socio C: …… azioni da …… euro ciascuna, per un totale di …… euro;

(le tre ipotesi a1), a2) e a3) sono le uniche adottabili con delibera dell'organo amministrativo. in questo caso - come pure nell'eventualità in cui vengano adottate con delibera assembleare che però non assuma altre delibere - sarà opportuno inserire la richiesta di agevolazioni).
Il presente verbale è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 17, comma *6-bis* del D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213, trattandosi di deliberazione adottata all'esclusivo fine della conversione del capitale sociale in euro.

A4) Arrotondamento per eccesso del valore nominale delle azioni e AUMENTO CAPITALE SOCIALE (conversione senza rispettare i criteri matematici dell'articolo 5 del regolamento CE)

…delibera

- di determinare il valore nominale dell'azione in euro: …… : 1936,27 = …… euro;
- di arrotondare per eccesso tale valore nominale dell'azione in …… euro, cifra rappresentante il nuovo valore nominale di ciascuna delle …… azioni, con un aumento di £. …… per ciascuna azione;
- di aumentare pertanto il capitale stesso, ai fini di cui sopra, di £. ……

(1^ ALTERNATIVA:) …gratuitamente mediante il passaggio a capitale sociale di corrispondente importo della posta del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio (facente stato al …. e approvato dall'assemblea ordinaria in data …) sotto la voce ……, attualmente di ammontare pari a £. ……, che si riduce del corrispondente importo e residua quindi a £. ……. dopo il passaggio a capitale in oggetto;
(2^ ALTERNATIVA:) … a pagamento, offrendo detto aumento in opzione agli attuali soci ai sensi di legge *[sembra doversi escludere in questo caso delibere non prese all'unanimità: dal momento che si tratta di aumento di capitale a pagamento che comporta aumento del valore nominale di ciascuna azione, ci troviamo in un'ipotesi nella quale il socio appare "costretto" a partecipare all'aumento: situazione certo non coercibile, e non realizzabile senza il consenso di tutti i soci, poiché mai a un socio può essere imposto un esborso contro la sua volontà]*.

- *[possibilità a:]* All'aumento di capitale dovrà farsi fronte con il versamento di denaro contante. Procedendosi seduta stante alla sottoscrizione del capitale sociale in aumento, il Presidente mi dichiara che lo stesso è stato interamente sottoscritto dai soci come segue:

……..
e che la relativa somma è già stata prima d'ora versata nelle casse sociali come risulta dal libro giornale della società (regolarmente vidimato in data … n. …) alla pagina …, rigo ……, per cui il capitale finale di euro ….. risulta interamente sottoscritto e versato;

- *[possibilità b:]* All'aumento di capitale dovrà farsi fronte con il versamento di denaro contante. Procedendosi seduta stante alla sottoscrizione del capitale sociale in aumento, il Presidente mi dichiara che lo stesso è stato interamente sottoscritto dai soci come segue:

…….
e che la relativa somma viene versata nelle casse sociali in denaro contante, come io notaio constato, per cui il capitale finale di euro ….. risulta interamente sottoscritto e versato;

- *[possibilità c:]* Procedendosi seduta stante alla sottoscrizione del capitale sociale in aumento, il Presidente mi dichiara che lo stesso è stato interamente sottoscritto dai soci come segue: ……..

A questo punto il presidente constata che l'importo di tale aumento è già stato versato dai soci con le seguenti modalità:
[…descrizione bonifici/assegni…],

per cui il capitale finale di euro ….. risulta interamente sottoscritto e versato;
○ *[possibilità d:]* A questo punto il Presidente dà atto che detto aumento di capitale viene a risultare contestualmente sottoscritto dagli attuali soci come segue:
……..
Avendo gli stessi già versato nelle casse sociali i corrispondenti importi, come espressamente attesta l'amministratore unico della società, anche a norma dell'articolo 2444 del Codice Civile;
○ *[possibilità e:]* A questo punto il presidente constata che i soci sottoscrittori, a compensazione del debito di sottoscrizione a ciascuno di essi facente capo, rinunciano come segue ai crediti dagli stessi vantati nei confronti della società:

- per £. …, mediante rinuncia da parte del socio A al finanziamento dallo stesso effettuato a favore della società, che risulta dall'ultimo bilancio (facente stato al …. e approvato dall'assemblea ordinaria in data …) alla voce "…";
- per £. …, mediante rinuncia da parte del socio B a parte del finanziamento dallo stesso effettuato a favore della società, di complessive £. …, che risulta dall'ultimo bilancio alla voce "…";
- di determinare definitivamente in …… euro il valore nominale di ciascuna azione e in complessivi …… euro l'ammontare del capitale sociale *[EVENTUALE:]* , ripartito tra gli attuali soci come segue:

Socio A: …… azioni da …… euro ciascuna, per un totale di …… euro;
Socio B: …… azioni da …… euro ciascuna, per un totale di …… euro;
Socio C: …… azioni da …… euro ciascuna, per un totale di …… euro;

A5) <u>Arrotondamento per difetto</u> del valore nominale delle azioni ordinarie e RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE mediante accredito della riserva legale *(conversione <u>senza</u> rispettare i criteri matematici di cui all'articolo 5 del regolamento CE)*:

…delibera

- di determinare il valore nominale dell'azione in euro: …… : 1936,27 = …… euro;
- di arrotondare per difetto tale valore nominale dell'azione in …… euro *[ATTENZIONE AL LIMITE DEL 5%]*, cifra rappresentante il nuovo valore nominale di ciascuna delle …… azioni, con una riduzione di £. ……. per ciascuna azione;
- di accreditare alla riserva legale la somma di £. ……., corrispondente alla differenza tra l'attuale ammontare del capitale sociale e l'ammontare risultante a seguito della conversione;
- di determinare definitivamente in …… euro il valore nominale di ciascuna azione e in complessivi …… euro l'ammontare del capitale sociale *[EVENTUALE:]* , ripartito tra gli attuali soci come segue:

Socio A: …… azioni da …… euro ciascuna, per un totale di …… euro;
Socio B: …… azioni da …… euro ciascuna, per un totale di …… euro;
Socio C: …… azioni da …… euro ciascuna, per un totale di …… euro;

Per tali ipotesi [A4) e A5)], nelle quali non si rispettano i criteri matematici del Regolamento CE, sono possibili varie soluzioni ulteriori per giungere a valori "tondi" di azioni, quali per esempio:

1) RAGGRUPPAMENTO E FRAZIONAMENTO DI AZIONI *(esempio di ulteriori delibere da adottare prima della determinazione definitiva del capitale in euro)*:

- di raggruppare le suddette …… azioni ridenominate da nominali …… euro ciascuna, sostituendo con una nuova azione da nominali …… ogni gruppo di numero …… azioni da nominali …… euro, con conseguente suddivisione del capitale di …… euro in numero …… azioni da nominali …… euro ciascuna;
- di frazionare il valore nominale delle numero …… azioni da nominali …… euro ciascuna così ottenute, assegnando …… nuove azioni da nominali …… euro ciascuna ad ogni azione da nominali …… euro risultante dal raggruppamento di cui sopra, con conseguente definitiva suddivisione del capitale di …… euro in numero …… azioni da nominali …… euro ciascuna **[EVENTUALE:]**,ripartito tra gli attuali soci come segue:

Socio A: …… azioni da …… euro ciascuna, per un totale di …… euro;
Socio B: …… azioni da …… euro ciascuna, per un totale di …… euro;
Socio C: …… azioni da …… euro ciascuna, per un totale di …… euro;

Le operazioni di raggruppamento delle azioni (sarà frequente, a seguito della conversione di azioni del valore nominale di lire 1000 in azioni da nominali 0,52 euro, il raggruppamento di 25 vecchie azioni in 13 nuove) possono creare qualche imbarazzo per il caso di azionisti che non possiedono un numero di azioni esatto divisore del numero finale.
A tale imbarazzo si può avviare con un'operazione di acquisto e vendita di azioni proprie ovvero, per le società quotate, con un mandato ad un intermediario abilitato (Banca o Sim) per negoziare, con gli intermediari degli azionisti che ne facessero richiesta, le frazioni di nuove azioni, nei limiti necessari per consentire la

formazione, ante raggruppamento, di un numero pari o multiplo del divisore azionario.

2) **AUMENTI INIZIALI (PREVI ALLA CONVERSIONE) NON PROPORZIONALI TRA I SOCI PER PARTIRE DA VALORI DI CIASCUNA QUOTA MULTIPLI DI QUELLO CHE SI VUOLE SIA IL VALORE NOMINALE FINALE DI CIASCUNA AZIONE:**

in sostanza, il procedimento da fare per avere cifre tonde di capitale quando lo stesso sia frazionato in quote senza un agevole comune denominatore potrà essere il seguente:

- *stabilire le quote di ciascun azionista, in euro, cui si vuole giungere;*
- *calcolare a quanto le stesse corrispondono, in lire;*
- *effettuare per prima cosa un aumento di capitale a pagamento, interamente sottoscritto e versato contestualmente alla delibera (non necessariamente in modo proporzionale tra i soci, con reciproca rinuncia al diritto d'opzione), in modo che ciascuno si trovi ad avere una quota di capitale, espressa in lire, che consenta la conversione in cifre tonde di euro.*

Lo stesso risultato non è raggiungibile con un aumento gratuito, che per sua natura deve avvantaggiare tutti i soci in misura esattamente proporzionale (e quindi sarà utilizzabile solo in presenza di un unico socio o di quote tali che non ci sia bisogno di alcun "aggiustamento" tra loro).

SE SONO PRESENTI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI:

- **ridenominazione in euro del capitale sociale con riduzione del capitale:**

…- stante la riduzione del capitale sociale da £. …… a £. …….., in seguito alla sua ridenominazione in ……. euro, il rapporto di cambio obbligazioni/azioni ordinarie previsto tra le condizioni del prestito obbligazionario convertibile di £. …… denominato …… , suddiviso in numero ……. obbligazioni del valore di £. …….. cadauna, emesso in data …… e scadente il ……., come risulta da verbale di assemblea straordinaria dei soci in pari data numero ……. di repertorio notaio ……, è così modificato: …….
Viene adottato il seguente nuovo testo dell'articolo …… del regolamento del prestito in oggetto:
"(nuovo testo)"
Si dà atto che la presente modifica, comportando un mutamento delle condizioni del prestito obbligazionario in essere, dovrà essere approvata anche dall'assemblea degli obbligazionisti.

Si rinvia a F. Magliulo, cit., p. 71-72, nota 27, quanto all'applicabilità degli articoli 2420 bis comma 5 (legittimità di una riduzione del capitale sociale per esuberanza in presenza di obbligazionario convertibile) e 2412 comma 1 (riduzione del capitale sociale in presenza di prestito obbligazionario).

- **ridenominazione in euro del capitale sociale con aumento gratuito del capitale:**

- stante l'aumento gratuito del capitale sociale da £. …… a £. …….., in seguito alla sua ridenominazione in ……. euro, il rapporto di cambio obbligazioni/azioni ordinarie previsto tra le condizioni del prestito obbligazionario convertibile di £. …… denominato …… , suddiviso in numero …… obbligazioni del valore di £. …….. cadauna, emesso in data …… e scadente il ……., come risulta da verbale di assemblea straordinaria dei soci in pari data numero ……. di repertorio notaio ……, è così modificato:
…….
Viene adottato il seguente nuovo testo dell'articolo …… del regolamento del prestito in oggetto:
"(nuovo testo)"
Si dà atto che la presente modifica, comportando un mutamento delle condizioni del prestito obbligazionario in essere, dovrà essere approvata anche dall'assemblea degli obbligazionisti.

NB: È POSSIBILE LA RIDENOMINAZIONE IN EURO anche DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI (CONVERTIBILI E NON):

Fino al 31 dicembre 2001, i titoli emessi da soggetti privati (es. obbligazioni emesse da spa) potranno essere denominati in lire o in euro, a discrezione dell'emittente; analogamente, sempre a discrezione dell'emittente i titoli già in circolazione potranno essere ridenominati in euro, con le modalità previste dall'articolo 12 del D. lgs. 213 del 24 giugno 1998 in presenza delle seguenti condizioni: ciascun titolo deve essere di valore non inferiore al milione di Lire, deve essere fungibile e rimborsabile in unica soluzione alla scadenza.
I titoli che non possiedono queste caratteristiche rimarranno denominati in Lire.
Le modalità di ridenominazione sono quelle previste per i titoli di Stato ed elencate dall'articolo 7 del D. Lgs. 213/98, ossia: la ridenominazione avviene calcolando, in base al tasso di conversione, il valore in Euro del taglio minimo di ciascuna obbligazione e moltiplicando il risultato così ottenuto, arrotondando al secondo decimale per difetto o per eccesso a seconda che sia inferiore o non inferiore a 0,005 Euro, per il numero di tagli minimi di cui è composto il prestito obbligazionario medesimo.
Esempio:

- *Taglio minimo Lire 1.000.000*
- *Numero obbligazioni 1.000*
- *Ridenominazione taglio minimo: 1.000.000:1936,27= 516,456899089 Euro*
- *Nuovo valore taglio minimo 516, 46 Euro*
- *Ridenominazione prestito complessivo: 516,46x1.000= 516.460 Euro*

Ovviamente, in tutte queste ultime ipotesi [da A4) in poi], nelle quali <u>non</u> ci si è limitati alla mera conversione "matematica", i relativi verbali non godranno delle agevolazioni di cui all'art. 17, comma 6-bis del D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213.

B) AZIONI CON VALORE NOMINALE PARI O INFERIORE A LIRE 200 OVVERO AZIONI CON PRIVILEGIO COMMISURATO AL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI

In tale situazione, la procedura di conversione è quella prevista al comma 6 del citato D. Lgs. 213/98. Si tratta di un procedimento che può essere articolato a seconda delle diverse evenienze: potrà quindi seguirsi il "percorso" delineato dal comma 1 dell'articolo 17 oppure optare per soluzioni che lasciano maggiore libertà.
Le clausole sono pertanto le stesse di quelle esposte sopra al sub A), in quanto la società potrà operare una conversione nel rispetto dei criteri matematici di cui all'articolo 5 del Regolamento CE accompagnata da un arrotondamento per eccesso o per difetto; ovvero una conversione senza il rispetto dei criteri matematici combinata con un arrotondamento per eccesso o per difetto.
E infatti l'inciso finale del comma 1 dell'articolo 17 concede la facoltà di avvalersi di quanto disposto al comma 6 dello stesso articolo, lasciando così intendere che l'aspetto che contraddistingue il procedimento modellato dai commi 1-5, comunque non vincolante, sia il rispetto dei criteri matematici previsti dall'articolo 5 del Regolamento CE.
Non sembrerebbe invece possibile il troncamento di cui al comma 3 dell'articolo 17 (ipotesi prevista sopra al sub A2)
Come già rilevato da Magliulo, cit., p. 73, la procedura di cui all'articolo 6 in esame "non pone alcuna limitazione in ordine all'an della riduzione del capitale mediante accredito della riserva legale, se non quella che tale operazione sia finalizzata alla conversione, in quanto l'unica restrizione al riguardo è dettata in relazione al quantum della riduzione".
Rimane fermo il limite minimo del capitale sociale.

LE CLAUSOLE DELLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

C) CONVERSIONE SULLE £. 1.000, 10.000, ecc., DI QUOTA

In questo caso si tratta la srl esattamente come la spa, "fingendo" che il suo capitale sia suddiviso non in tante quote quanti sono i suoi soci, bensì in quote da £. 1.000, o 10.000, o 100.000, ecc. Si è ritenuto pertanto superfluo predisporre uno schema di questo criterio di conversione, per cui è sufficiente adattare una delibera di conversione del capitale di società per azioni alle caratteristiche della società a responsabilità limitata (e, in sostanza, limitarsi praticamente a sostituire il termine "quote" alla parola "azioni" e a verificare l'esistenza o meno dei sindaci). L'unico passaggio che potrebbe far sorgere dubbi in ordine all'applicabilità delle agevolazioni di cui all'art. 17 comma 6-bis e alla possibilità di delibera assunta dall'organo amministrativo consiste nella scelta di trattare la società come se avesse quote di valore da £. 1.000 piuttosto che da 10.000: circostanza che, è vero, può comportare arrotondamenti diversi, ma che non sembra attribuire all'organo deliberante una discrezionalità tale da imporre necessariamente la delibera assembleare e l'assenza di agevolazioni.

Diverso è il caso delle delibere proposte sub. D ed E, che si discostano sostanzialmente dalla procedura prevista per le spa e che, pertanto, saranno assumibili soltanto da parte dell'assemblea con una normale modifica dell'atto costitutivo, senza agevolazioni fiscali di sorta.

D) CONVERSIONE DEL CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO

D1) AUMENTO CAPITALE SOCIALE

…delibera:

di aumentare il capitale sociale da £. …… a £. …… contestualmente convertendolo in euro, al tasso di conversione di un euro per ogni 1936,27 lire, e determinandolo pertanto nella misura di …… euro.

(1^ ALTERNATIVA:) Detto aumento avviene gratuitamente mediante il passaggio a capitale sociale di corrispondente importo della posta del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio (facente stato al …. e approvato dall'assemblea ordinaria in data …) sotto la voce ……, attualmente di ammontare pari a £. ……, che si riduce del corrispondente importo e residua quindi a £. ……. dopo il passaggio a capitale in oggetto, per cui il capitale finale di euro ….. risulta interamente sottoscritto e versato…

(2^ ALTERNATIVA:) Detto aumento avviene a pagamento e viene offerto in opzione agli attuali soci ai sensi di legge. *[UNANIMITÀ: v. sopra, sub. A4)]*

- *[possibilità a:]* All'aumento di capitale dovrà farsi fronte con il versamento di denaro contante. Procedendosi seduta stante alla sottoscrizione del capitale sociale in aumento, il Presidente mi dichiara che lo stesso è stato interamente sottoscritto dai soci come segue:

……..

e che la relativa somma è già stata prima d'ora versata nelle casse sociali come risulta dal libro giornale della società (regolarmente vidimato in data … n. …) alla pagina …, rigo ……, per cui il capitale finale di euro ….. risulta interamente sottoscritto e versato;

- *[possibilità b:]* All'aumento di capitale dovrà farsi fronte con il versamento di denaro contante. Procedendosi seduta stante alla sottoscrizione del capitale sociale in aumento, il Presidente mi dichiara che lo stesso è stato interamente sottoscritto dai soci come segue:

…….

e che la relativa somma viene versata nelle casse sociali in denaro contante, come io notaio constato, per cui il capitale finale di euro ….. risulta interamente sottoscritto e versato;

[possibilità c:] Procedendosi seduta stante alla sottoscrizione del capitale sociale in aumento , il Presidente mi dichiara che lo stesso è stato interamente sottoscritto dai soci con le seguenti modalità:

[…descrizione bonifici/assegni…],

per cui il capitale finale di euro ….. risulta interamente sottoscritto e versato;

- *[possibilità d:]* A questo punto il Presidente dà atto che detto aumento di capitale viene a risultare contestualmente sottoscritto dagli attuali soci come segue:

……..

Avendo gli stessi già versato nelle casse sociali i corrispondenti importi, come espressamente attesta l'amministratore unico della società;

- *[possibilità e:]* A questo punto il presidente constata che i soci sottoscrittori, a compensazione del debito di sottoscrizione a ciascuno di essi facente capo, rinunciano come segue ai crediti dagli stessi vantati nei confronti della società:

- per £. …, mediante rinuncia da parte del socio A al finanziamento dallo stesso effettuato a favore della società, che risulta dall'ultimo bilancio (facente stato al …. e approvato dall'assemblea ordinaria in data …) alla voce "…";
- per £. …, mediante rinuncia da parte del socio B a parte del finanziamento dallo stesso effettuato a favore della società, di complessive £. …, che risulta dall'ultimo bilancio alla voce "…";

- di determinare definitivamente in …… euro il valore nominale di ciascuna azione e in complessivi …… euro l'ammontare del capitale sociale **[EVENTUALE:]** , ripartito tra gli attuali soci come segue:

Socio A: …… azioni da …… euro ciascuna, per un totale di …… euro;
Socio B: …… azioni da …… euro ciascuna, per un totale di …… euro;
Socio C: …… azioni da …… euro ciascuna, per un totale di …… euro;

D2) ARROTONDAMENTO PER DIFETTO CON RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE:

…delibera:

di ridurre, ai fini esclusivi della conversione del capitale sociale da lire in euro, il capitale sociale da £…… a £…… mandando a riserva legale le residue £. ……**[ATTENZIONE AL LIMITE DEL 5%]** contestualmente

convertendolo in euro, al tasso di conversione di un euro per ogni 1936,27 lire, e determinandolo pertanto nella misura di …… euro…
[EVENTUALE:] …per cui il capitale di euro ….. risulta ripartito tra gli attuali soci come segue:
Socio A:una quota di …… euro;
Socio B:una quota di …… euro;
Socio C:una quota di …… euro.

Ovviamente in tutte le ipotesi sub D non si può dire di aver seguito pedissequamente i criteri "matematici" previsti dal D. Lgs. 213/98, per cui le delibere devono essere assunte dall'assemblea straordinaria e i relativi verbali non godranno delle agevolazioni di cui all'art. 17, comma 6-bis del D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213.

E) CONVERSIONE SULLE QUOTE POSSEDUTE DA CIASCUN SOCIO

[delibere da assumere necessariamente all'unanimità, poiché comportano arrotondamenti non sempre del tutto proporzionali tra le quote dei vari soci: motivo per cui sembra preferibile optare, ove possibile, per uno degli altri schemi di conversione proposti]

E1) ARROTONDAMENTO PER ECCESSO CON AUMENTO CAPITALE SOCIALE

…delibera
di ridenominare in euro, applicando il tasso fisso di conversione di £. 1936,27 per ogni euro, le quote sociali possedute da ciascun socio come segue:
- socio A: da £ …… a euro ……, cifra questa che viene arrotondata (come previsto dall'art. 5 del Regolamento CE n. 1103/97, in base al quale gli importi monetari sono arrotondati per eccesso o per difetto ai centesimi di euro più vicino, e se l'applicazione del tasso di conversione dà un risultato che si pone a metà la somma viene arrotondata per eccesso) in euro ……;
- socio B: da £ …… a euro ……, come sopra arrotondata in euro ……;
- socio C: da £ …… a euro ……, come sopra arrotondata in euro ……;
dando quindi atto che il capitale sociale risultante a seguito di detta conversione passa da £. …. a…… euro (pari a £. ……, e superiore quindi all'attuale ammontare del capitale sociale).
(1^ ALTERNATIVA:) Detto aumento avviene gratuitamente mediante il passaggio a capitale sociale di corrispondente importo della posta del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio (facente stato al …. e approvato dall'assemblea ordinaria in data …) sotto la voce ……, attualmente di ammontare pari a £. ……, che si riduce del corrispondente importo e residua quindi a £. ……. dopo il passaggio a capitale in oggetto, per cui il capitale finale di euro ….. risulta interamente sottoscritto e versato…

(2^ ALTERNATIVA:) Detto aumento avviene a pagamento.
- *[possibilità a:]* All'aumento di capitale dovrà farsi fronte con il versamento di denaro contante. Procedendosi seduta stante alla sottoscrizione del capitale sociale in aumento, il Presidente mi dichiara che lo stesso è stato interamente sottoscritto dai soci come segue:
……..
e che la relativa somma è già stata prima d'ora versata nelle casse sociali come risulta dal libro giornale della società (regolarmente vidimato in data … n. …) alla pagina …, rigo ……, per cui il capitale finale di euro ….. risulta interamente sottoscritto e versato;
- *[possibilità b:]* All'aumento di capitale dovrà farsi fronte con il versamento di denaro contante. Procedendosi seduta stante alla sottoscrizione del capitale sociale in aumento, il Presidente mi dichiara che lo stesso è stato interamente sottoscritto dai soci come segue:
…….
e che la relativa somma viene versata nelle casse sociali in denaro contante, come io notaio constato, per cui il capitale finale di euro ….. risulta interamente sottoscritto e versato;
- *[possibilità c:]* Procedendosi seduta stante alla sottoscrizione del capitale sociale in aumento, il Presidente mi dichiara che lo stesso è stato interamente sottoscritto dai soci come segue:
……..
A questo punto il presidente constata che l'importo di tale aumento è già stato versato dai soci con le seguenti modalità:
[…descrizione bonifici/assegni…],
per cui il capitale finale di euro ….. risulta interamente sottoscritto e versato;
- *[possibilità d:]* A questo punto il Presidente dà atto che detto aumento di capitale viene a risultare contestualmente sottoscritto dagli attuali soci come segue:

……..
Avendo gli stessi già versato nelle casse sociali i corrispondenti importi, come espressamente attesta l'amministratore unico della società;

- *[possibilità e:]* A questo punto il presidente constata che i soci sottoscrittori, a compensazione del debito di sottoscrizione a ciascuno di essi facente capo, rinunciano come segue ai crediti dagli stessi vantati nei confronti della società:

- per £. …, mediante rinuncia da parte del socio A al finanziamento dallo stesso effettuato a favore della società, che risulta dall'ultimo bilancio (facente stato al …. e approvato dall'assemblea ordinaria in data …) alla voce "…";
- per £. …, mediante rinuncia da parte del socio B a parte del finanziamento dallo stesso effettuato a favore della società, di complessive £. …, che risulta dall'ultimo bilancio alla voce "…";

- di determinare definitivamente in …… euro il valore nominale di ciascuna azione e in complessivi …… euro l'ammontare del capitale sociale *[EVENTUALE:]* , ripartito tra gli attuali soci come segue:

Socio A: …… azioni da …… euro ciascuna, per un totale di …… euro;
Socio B: …… azioni da …… euro ciascuna, per un totale di …… euro;
Socio C: …… azioni da …… euro ciascuna, per un totale di …… euro;

E2) ARROTONDAMENTO PER DIFETTO CON RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE:

…delibera

di ridenominare in euro, applicando il tasso fisso di conversione di £. 1936,27 per ogni euro, le quote sociali possedute da ciascun socio come segue:
- socio A: da £ …… a euro ……, cifra questa che viene arrotondata (come previsto dall'art. 5 del Regolamento CE n. 1103/97, in base al quale gli importi monetari sono arrotondati per eccesso o
per difetto ai centesimi di euro più vicino, e se l'applicazione del tasso di conversione dà un risultato che si pone a metà la somma viene arrotondata per eccesso) in euro ……;
- socio B: da £ …… a euro ……, come sopra arrotondata in euro ……;
- socio C: da £ …… a euro ……, come sopra arrotondata in euro ……;

dando quindi atto che il capitale sociale risultante a seguito di detta conversione passa da £. …. a…… euro (pari a £. ……, e inferiore quindi all'attuale ammontare del capitale sociale *[ATTENZIONE AL LIMITE DEL 5%]).*
Detta riduzione avviene mediante accreditamento alla riserva legale la somma di £. ……, corrispondente alla differenza tra l'attuale ammontare del capitale sociale e l'ammontare risultante a seguito della conversione.

Nelle ipotesi sub E l'aumento o la riduzione del capitale non sono proporzionali, in quanto può essere che alcune quote siano arrotondate per eccesso e altre per difetto, o che siano arrotondate in misura diversa tra loro (v. esempi di Magliulo a p. 77), per cui non si può dire di aver seguito pedissequamente i criteri "matematici" previsti dal D. Lgs. 213/98, e le delibere devono essere assunte dall'assemblea straordinaria e, come precisato, all'unanimità. I relativi verbali non godranno delle agevolazioni di cui all'art. 17, comma 6-bis del D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213.

AVVERTENZE

Alcune problematiche particolari possono sorgere in determinate situazioni. Si è ritenuto di poterle risolvere come segue:

- Nell'ipotesi in cui il capitale sia interamente sottoscritto ma non interamente versato la ridenominazione deve essere effettuata sull'intero capitale sottoscritto (ricordandosi poi di comunicare al Registro delle Imprese gli importi aggiornati di capi-

tale rispettivamente deliberato, sottoscritto e versato). Al riguardo non sembra ostare l'art. 2438 c.c., nel momento in cui si effettui un aumento di capitale dettato dalla stretta applicazione dei criteri di arrotondamento di cui all'art. 5 del Regolamento CE. Secondo la giurisprudenza prevalente, dettata per lo più in tema di omologhe, non sembrano, invece, ammissibili aumenti superiori - per esempio per giungere a cifre tonde di capitale e di quote – qualora il capitale sottoscritto non sia stato interamente liberato.

- Se invece il capitale deliberato sia superiore a quello sottoscritto, a causa di un aumento in corso, a parte la soluzione, più costosa, di revocare l'aumento in corso per la parte non ancora sottoscritta – a patto che detto aumento fosse scindibile, come fortunatamente accade nel 99% dei casi -, effettuare la ridenominazione in euro e infine deliberare un nuovo aumento di capitale nella nuova valuta, si deve convertire il capitale effettivamente sottoscritto, e quindi calcolare il nuovo importo di aumento già deliberato partendo dal nuovo valore nominale delle azioni espresso in Euro, dal momento che la regola delle conversioni in euro è che il numero delle azioni resta invariato, salvi frazionamenti e raggruppamenti estranei, però, al processo di conversione in senso stretto, e finalizzati esclusivamente a raggiungere cifre tonde di valore nominale delle azioni.

- Può essere opportuno concludere le assemblee di spa dando mandato all'organo amministrativo di effettuare l'annotazione sui certificati azionari o di annullare i certificati per emetterne di nuovi, tenendo presente tuttavia che questo obbligo da un lato è implicito nei poteri/doveri degli amministratori (e fungerebbe tutt'al più da "memento"), dall'altro non può non avere tempi stringenti, dal momento che il comma 7 dell'art, 17 del D. Lgs. 213/98 precisa che "l'obbligo alla relativa annotazione sui titoli non opera fino a quando non ricorrono altre ragioni di modifica e le imprese ottemperano alla disposizione di cui al comma 2 dell'art. 2250 c.c. entro il secondo esercizio successivo a quello nel quale la variazione è avvenuta".

- Normalmente la conversione in euro del capitale comporterà la modifica, per le spa, del solo articolo dello statuto che indica il capitale stesso, e per le srl anche la variazione della norma statutaria che prevede "un voto per ogni euro compreso nella quota" (attualmente "un voto per ogni mille lire comprese nella quota") del socio votante.

- Appare, infine, ovvio che anche una società amministrata da un amministratore unico possa convertire il capitale con determinazione dell'amministratore unico, dal momento che il decreto legislativo non pone preclusioni di sorta. L'unico dubbio, prettamente pratico, è quello relativo alle modalità pratiche di stesura della "determinazione" dell'amministratore, in assenza di un "libro delle determinazioni dell'a.u.". Pare comunque sufficiente trascrivere la "delibera" sia sul libro verbali assemblee (in quanto comporta una modifica dell'atto costitutivo) sia sul libro soci (in quanto incide sulle quote di partecipazione dei soci al capitale della società).